



BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT

Direttiva

**riferita agli artt. 6a, 7 e 8
dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie
(Ordinanza sulle ferrovie [Oferr])**

Omologazione di veicoli ferroviari

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

1° aprile 2002

Indice

1	Scopo della direttiva	3
2	Procedura d'omologazione	3
2.1	Specifiche e schizzi del tipo	3
2.2	Omologazione di tipo	3
2.3	Autorizzazione d'esercizio	3
3	Definizioni	3
4	Richiedente	4
5	UFT	5
6	Iter della procedura d'omologazione	5
6.1	Domanda	5
6.1.1	Contenuto	5
6.1.2	Indirizzi	6
6.2	Esame della domanda	6
6.3	Pianificazione della procedura	6
6.4	Attestato di sicurezza	6
6.5	Esame ad opera dell'UFT	7
6.6	Omologazione	7
7	Modifiche successive	7
8	Riconoscimento di omologazioni già rilasciate	7
8.1	Disposizione transitoria	7
8.2	Approvazione delle FFS	7
8.3	Riconoscimento di omologazioni estere	7
8.4	Omologazioni estere di veicoli con contrassegni RIV/RIC	8
8.5	Container a norma ISO	8
9	Comunicazioni	8
10	Revoca dell'omologazione	8
11	Confidenzialità	8
12	Emolumenti	9
13	Entrata in vigore	9

Allegati

- 1) Oggetti d'omologazione
- 2) Dati specifici della domanda e scheda tecnica del veicolo

1 Scopo della direttiva

La presente direttiva ha lo scopo di illustrare ai richiedenti e a terzi interessati l'iter della procedura d'omologazione di veicoli ferroviari o di loro componenti.

La presente direttiva precisa in concreto le disposizioni delle leggi, ordinanze e disposizioni d'esecuzione vigenti per quanto concerne l'omologazione di veicoli e di loro componenti.

La presente direttiva non ha lo stesso peso di una legge o di un'ordinanza, è però più vincolante di una semplice raccomandazione. Sono ammesse deroghe, purché l'obiettivo perseguito a livello di legge, ordinanza e direttiva sia raggiunto in altro modo. Il richiedente che si attiene alla direttiva ha la certezza che l'autorità accetti sul piano del metodo le basi fornite per l'omologazione. Agendo in deroga alla direttiva si assume invece il rischio di non riuscire a dimostrarne la validità.

2 Procedura d'omologazione

Di regola, la procedura d'omologazione si articola in tre fasi:

2.1 Specifiche e schizzi del tipo

Prima dell'inizio della costruzione l'UFT esamina le specifiche e gli schizzi del tipo del veicolo progettato o dei suoi componenti ed emana la decisione (art. 18w cpv. 2 Lferr¹, art. 6a Oferr²).

2.2 Omologazione di tipo

L'omologazione di tipo è prevista in primo luogo per veicoli e loro componenti (per il campo d'applicazione v. allegato 1), che trovano applicazione *ripetuta* nello stesso identico modo e in uguale funzione (componenti o veicoli di serie). L'omologazione di tipo ha lo scopo di semplificare e sveltire gli esami dell'UFT nelle procedure per le autorizzazioni d'esercizio (art. 7 Oferr).

2.3 Autorizzazione d'esercizio

Per ogni veicolo che circola in Svizzera è necessaria un'autorizzazione d'esercizio valida (art. 8 Oferr), con riserva del punto 8.4.

3 Definizioni

Nella presente direttiva s'intende per:

- a) *richiedente*: il fabbricante o il suo rappresentante, il proprietario o il detentore del veicolo, l'utente della rete³ nonché il gestore dell'infrastruttura⁴ possono presentare all'UFT domanda di omologazione;

¹ RS 742.101

² RS 742.141.1

³ Art. 2 cpv. b OARF; RS 742.122

⁴ Art. 2 cpv. a OARF; RS 742.122

- b) *programma dell'omologazione*: il programma dell'omologazione stabilisce in particolare l'organizzazione, le responsabilità, i documenti necessari, gli specialisti incaricati di stendere l'attestato di sicurezza (cfr. 6.4) e il calendario delle scadenze;
- c) *requisiti di sicurezza prescritti*: l'insieme dei requisiti di sicurezza che il richiedente deve accertare e definire in relazione all'oggetto dell'omologazione, in base alle prescrizioni vincolanti nonché alle regole della tecnica;
attestato di sicurezza: un attestato del richiedente, documentato secondo le regole della tecnica, comprovante la conformità del veicolo o dei componenti a tutti i requisiti di sicurezza prescritti;
- d) *approvazione di specifiche e di schizzi del tipo*: decisione con cui l'UFT conferma che le specifiche e gli schizzi del tipo del veicolo o dei componenti rispettano le prescrizioni dell'ordinanza sulle ferrovie⁵ (Oferr) e le disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie⁶ (DE-Oferr);
- e) *omologazione di tipo*: decisione con la quale l'UFT conferma che il tipo di veicolo o i componenti sono stati sottoposti sul piano tecnico-operativo a controlli tali da rendere possibile la sua applicazione per un determinato scopo e in determinate condizioni e da garantirne, se necessario, l'interoperabilità⁷. Per i veicoli, l'omologazione di tipo è rilasciata di regola contemporaneamente all'autorizzazione d'esercizio per il primo veicolo di una serie;
- f) *autorizzazione d'esercizio*: decisione con la quale l'UFT conferma che il veicolo o i componenti sono stati sottoposti sul piano tecnico-operativo a controlli tali da rendere possibile la sua applicazione per un determinato scopo e in determinate condizioni e da garantirne, se necessario, l'interoperabilità. Se esiste un'omologazione di tipo, l'autorizzazione d'esercizio accerta inoltre la conformità con il tipo omologato.

4 Richiedente

Il richiedente deve, in particolare:

- provvedere alla sicurezza del veicolo o dei componenti nonché della loro applicazione ripetuta nello stesso identico modo e in uguale funzione (sviluppo, prova, fabbricazione, stoccaggio, trasporto, esercizio, manutenzione, definitivo smaltimento);
- determinare le condizioni di utilizzo;
- definire i requisiti di sicurezza;
- redigere l'attestato di sicurezza (cfr. 6.4).

Nella procedura d'omologazione il richiedente è l'unica parte in causa rispetto all'UFT.

⁵ RS 742.141.1

⁶ RS 742.141.11

⁷ Art. 7 cpv. 1b ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) RS 742.122: l'equipaggiamento dei veicoli deve corrispondere all'equipaggiamento delle tratte secondo quanto stabilito dall'Ufficio federale.

5 UFT

Nel quadro della procedura d'omologazione l'UFT svolge le seguenti operazioni:

- verifica la completezza della domanda (cfr. 6.2),
- invita ad una pianificazione della procedura (cfr. 6.3),
- definisce l'iter della procedura d'omologazione (cfr. 6.3),
- se del caso, emana la decisione concernente l'approvazione delle specifiche e degli schizzi del tipo⁸ (cfr. 6.6),
- rilascia le autorizzazioni del caso con validità limitata per le prove d'esercizio (cfr. 6.6),
- svolge l'esame (cfr. 6.5),
- rilascia l'omologazione di tipo⁹ (cfr. 6.6),
- rilascia l'autorizzazione d'esercizio¹⁰ (cfr. 6.6).

N.B.: l'UFT non partecipa allo sviluppo dell'oggetto d'omologazione.

6 Iter della procedura d'omologazione

La procedura per l'omologazione è disciplinata dalla presente direttiva e dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹¹.

6.1 Domanda

6.1.1 Contenuto

La domanda, debitamente firmata dal richiedente, contiene almeno i seguenti **dati generali**:

- il titolo „Domanda di ...“,
- ragione sociale e sede del richiedente,
- descrizione tecnica concernente scopo, utilizzo e realizzazione del veicolo o dei componenti,
- l'identificazione tecnica del veicolo o dei componenti,
- i dati sulla provenienza del veicolo o dei componenti,
- le condizioni per l'utilizzo alle quali si riferisce l'omologazione,
- l'indicazione di eventuali omologazioni già rilasciate (anche estere),
- i requisiti di sicurezza prescritti, se già specificati,
- l'attestato di sicurezza (cfr. 6.4), se già disponibile,

⁸ Art. 6 cpv. a Oferr; RS 742.141.1

⁹ Art. 7 cpv. a Oferr; RS 742.141.1

¹⁰ Art. 8 Oferr; RS 742.141.1

¹¹ RS 172.021

– una proposta di calendario per lo svolgimento della procedura d'omologazione.

I dati generali devono essere completati con i **dati specifici** di cui all'allegato 2.

6.1.2 Indirizzi

Le domande d'omologazione di veicoli e relativi componenti vanno indirizzate a:

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Materiale rotabile
Bollwerk 27
CH-3003 Berna

Informazioni telefoniche: 031 323 04 57 (internazionale +41 31 323 04 57)

Per informazioni sono attivi anche i seguenti indirizzi di posta elettronica:

zulassung@bav.admin.ch oppure
homologation@bav.admin.ch oppure
approvazione@bav.admin.ch oppure
approval@bav.admin.ch

6.2 Esame della domanda

L'UFT verifica la completezza della domanda (se contiene, cioè, le informazioni sufficienti per l'esame di merito della domanda). Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'UFT comunica al richiedente l'avvio della procedura d'omologazione, richiede ulteriori informazioni a completamento della domanda o respinge la stessa. Qualora il termine per il completamento della domanda scada senza che vi sia stato adempimento, l'UFT non prosegue l'esame sul piano del merito.

6.3 Pianificazione della procedura

Il richiedente e l'UFT, su invito di quest'ultimo, mettono a punto entro 30 giorni dopo la notifica della procedura d'omologazione:

- il programma d'omologazione proposto dal richiedente
- l'iter della procedura d'omologazione.

6.4 Attestato di sicurezza

Il richiedente è responsabile della compilazione dell'attestato di sicurezza.

Deve comprovare l'ottemperanza ai requisiti di sicurezza prescritti, in particolare a tutti i requisiti contenuti nell'Oferr e nelle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr). La documentazione da allegare è definita nelle DE-Oferr 6.1. Qualora vi siano deroghe alle prescrizioni e ai valori dell'Oferr e delle DE-Oferr o in questi testi legislativi manchino prescrizioni o valori, il richiedente deve fornire una prova di equivalente sicurezza, applicando per analogia la norma EN 50126¹².

¹² EN 50126 Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RMAS)

Per l'attestato di sicurezza il richiedente può avvalersi dei necessari esperti.

6.5 Esame ad opera dell'UFT

L'UFT esamina, sulla base dell'Oferr e delle DE-Oferr, almeno:

- i requisiti di sicurezza prescritti;
- la completezza, l'opportunità e la plausibilità dell'attestato di sicurezza;
- la conformità ai requisiti d'interoperabilità per veicoli e componenti che possono essere impiegati nell'ambito del libero accesso alla rete o, in cooperazione, sull'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria;
- con esami a campione, la costruzione e il funzionamento dei veicoli e dei relativi componenti nonché la pianificazione della manutenzione.

6.6 Omologazione

L'UFT emana la decisione concernente l'omologazione. L'omologazione consiste solitamente nell'approvazione delle specifiche e degli schizzi del tipo, nell'omologazione di tipo e/o nell'autorizzazione d'esercizio.

L'omologazione può avere una validità limitata nel tempo e/o essere legata a determinate condizioni.

7 Modifiche successive

Le modifiche tecniche rilevanti devono essere comunicate all'UFT in conformità all'art. 15.1 DE-Oferr¹³. L'UFT decide se la modifica di un veicolo omologato o dei relativi componenti necessita di nuova omologazione. L'esame dell'UFT si limita in questo caso ai settori oggetto della modifica e agli altri settori da essa toccati in maniera rilevante ai fini della sicurezza.

8 Riconoscimento di omologazioni già rilasciate

8.1 Disposizione transitoria

I veicoli o i componenti entrati in servizio in Svizzera prima dell'1.1.1999 sono considerati omologati ai sensi dell'art. 83 Oferr.

8.2 Approvazione delle FFS

I veicoli o i componenti entrati in servizio con l'approvazione delle FFS, in conformità al diritto precedente, nel periodo di transizione dall'1.1.1999 al 31.12.1999 sono considerati omologati ai sensi dell'art. 83a Oferr.

8.3 Riconoscimento di omologazioni estere

¹³ DE-Oferr RS 742.141.11

Nel quadro di una procedura d'omologazione, l'UFT può riconoscere altre omologazioni estere¹⁴. L'UFT verifica per ogni caso la compatibilità delle condizioni d'impiego indicate nell'omologazione preesistente rispetto a quelle previste per l'omologazione da rilasciare.

8.4 Omologazioni estere di veicoli con contrassegni RIV/RIC

I veicoli omologati all'estero e provvisti di contrassegno RIV/RIC sono considerati omologati in Svizzera ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria¹⁵ (OARF). L'UFT può disporre limitazioni o oneri nel quadro della sua attività di vigilanza. La manutenzione deve garantire il sicuro funzionamento dei veicoli.

8.5 Container a norma ISO

I container conformi alle norme ISO soggiacciono alle prescrizioni della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei containers (CSC), stato 1985. In Svizzera sono considerati omologati.

9 Comunicazioni

Le constatazioni e / o gli eventi rilevanti per la sicurezza e concernenti il veicolo o i componenti omologati devono essere immediatamente comunicati all'UFT. L'obbligo di tali comunicazioni perdura per tutto il periodo di vita del veicolo o dei componenti e della loro applicazione ripetuta (sviluppo, prova, fabbricazione, stoccaggio, trasporto, esercizio, manutenzione, definitivo smaltimento);

10 Revoca dell'omologazione

L'UFT può, nei casi seguenti, revocare le omologazioni da esso rilasciate:

- qualora non sia garantita la sicurezza tecnica e d'esercizio.
- qualora le condizioni attuali d'impiego non corrispondano più a quelle indicate nell'omologazione.

11 Confidenzialità

I collaboratori dell'UFT che esaminano la domanda sono tenuti, in relazione alla documentazione fornita dal richiedente per la procedura d'omologazione, al rispetto del segreto professionale, del segreto d'affari e del segreto d'ufficio in conformità alla legge sul personale federale¹⁶. L'UFT non rilascia a terzi documenti o informazioni sul contenuto di questi ultimi senza l'autorizzazione del richiedente.

¹⁴ Obbligo del riconoscimento contenuto in accordi internazionali

¹⁵ RS 742.122

¹⁶ RS 172.220.1

12 Emolumenti

La riscossione degli emolumenti è disciplinata dalle disposizioni dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT¹⁷.

13 Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

Dott. Max Friedli, Direttore

¹⁷ RS 742.102

ALLEGATO 1

Oggetti d'omologazione

Sono veicoli ferroviari (elenco non esaustivo):

- veicoli motori
- automotrici
- elettrotreni
- carrozze viaggiatori
- carri merci¹⁸
- tram
- veicoli di servizio semoventi
- vagoni di servizio
- veicoli strada-rotaia

Sono componenti (elenco non esaustivo):

- rodiggio
- sale
- dispositivi d'accoppiamento
- organi del freno
- dispositivi per la protezione automatica dei treni
- equipaggiamento radio
- pantografi
- casse mobili¹⁸
- telecomando radio
- dispositivi di assetto cassa
- impianti computerizzati di comando e regolazione

¹⁸ Per domande concernenti il trasporto di merci pericolose è competente l'Ufficio federale dei trasporti, sezione Prescrizioni d'esercizio, CH-3003 Berna. Informazioni telefoniche: 031 323 21 54

ALLEGATO 2
Pagina 1 di 2Dati specifici contenuti nella domanda d'omologazione

- Specifiche tecniche
- Scheda tecnica del veicolo (cfr. allegato 2, pag. 2)
- Vista esterna del veicolo
- Descrizione dell'assetto di viaggio del veicolo
- Cassa
- Organi di trazione e repulsione
- Rodiggio con sala e sospensioni e collegamento alla cassa
- Alimentazione centrale d'energia
- Apparato motore
- Impianti ausiliari
- Impianto frenante
- Pesi frenati
- Apparecchiature di controllo
- Apparecchiature di sicurezza
- Porte esterne
- Locali di guida e manovra
- Locali viaggiatori
- Locali di servizio
- Locali e superfici di carico
- Serbatoi a pressione
- Piani d'intervento in caso di guasti o di emergenze
- Varia

Scheda tecnica del veicolo

- Dati generali
- Velocità
- Potenza
- Massa
- Dimensioni
- Percorribilità dei binari
- Freni
- Pesi frenati
- Impianto d'aria compressa
- Alimentazione centrale d'energia
- Motore
- Rodiggio e sospensioni
- Organi di trazione e repulsione
- Dispositivi di sicurezza e di comunicazione
- Locali viaggiatori
- Locali e superfici di carico
- Dati speciali